MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE RMIS00100X
"MANCINELLI E FALCONI"
VIA SALVO D'ACQUISTO, 69– 00049 – VELLETRI

Regolamento di disciplina

(attuazione del D.P.R. *249/*1998 come modificato dal D.P.R. 235 del 21.11.07)

Art. 1- Principi generali

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 249/98, così come modificato dal D.P.R. 235/2007, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari di cui all' art. 3 del citato decreto al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche del Liceo in intestazione e le relative sanzioni. Individua, altresì, gli organi competenti ad emanarli e il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto.

Obiettivi del presente regolamento sono:

- garantire il diritto allo studio in forma collettiva ed individuale e il corretto svolgimento delle attività didattiche;
- garantire la pari dignità, il rispetto reciproco, la convivenza civile;
- tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio scolastico.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica

Le sanzioni – tranne casi molto gravi - sono temporanee, sono proporzionali all'infrazione ed ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente sarà offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale e comunque non incide sulla valutazione relativa al profitto: il voto nelle materie di studio non può essere usato in funzione disciplinare. Le ammonizioni e le sanzioni potranno invece influire e/o determinare il voto di condotta, a giudizio del Consiglio di classe.

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione e sono estese anche ai candidati esterni.

I provvedimenti sanzionatori devono essere motivati, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90.

Quando nel presente regolamento si cita il Consiglio di Classe si fa riferimento alla sua forma allargata alla partecipazione dei genitori e degli alunni, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Delle comunicazioni scritte di irrogazione delle sanzioni l'Istituzione scolastica dovrà conservare prova della ricezione da parte dei genitori, dei tutori o degli alunni maggiorenni. Pertanto le comunicazioni saranno inviate o per raccomandata con ricevuta di ritorno o per raccomandata consegnata a mano con firma per attestare la ricevuta.
Le sanzioni irrogate s'intendono esecutive a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione ai genitori, al tutore o all'alunno maggiorenne, fatti salvi i casi nei quali si renda necessaria l'esecuzione immediata. Dell'esecuzione immediata sarà fatta esplicita e motivata menzione nel provvedimento di irrogazione della sanzione.
La sanzione può essere differita, sentito il dirigente scolastico. Nel quale caso ne saranno indicati i motivi.
Nel caso di alunni maggiorenni la comunicazione della sanzione dovrà essere inviata tanto all'alunno quanto ai genitori.
Quando nel presente regolamento si parla di genitori s'intendono il padre o la madre che esercitano la potestà genitoriale. Le notifiche dei provvedimenti sono valide se ricevute da uno solo dei genitori.

Art. 2 – Sanzioni

Le sanzioni previste sono:

a. Richiamo verbale privato o in classe;
b. Ammonizione scritta;
c. Allontanamento temporaneo dall' istituto.
d. Allontanamento dall'istituto fino al termine delle lezioni
e. Allontanamento dall'istituto con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato

Art. 3 – Richiamo verbale privato o in classe

Il richiamo verbale privato o in classe è irrogato:

1. per turbativa allo svolgimento delle lezioni;
2. per mancato assolvimento degli impegni scolastici;
3. per frequenza non regolare e immotivata delle lezioni.

Ha competenza ad infliggere il richiamo il docente della disciplina per i punti 1 e 2; il dirigente scolastico o il docente coordinatore di classe per il punto 3, in quest'ultimo caso con segnalazione alla famiglia.
Del richiamo verbale all'alunno in classe il docente farà menzione sul registro di classe, indicando il nome e cognome dello studente interessato ed il motivo della nota e ne darà comunicazione tempestiva al coordinatore di classe.

Dell'irrogazione della sanzione dell'ammonizione verbale il docente coordinatore informerà i genitori nel corso dei colloqui con le famiglie. A partire dal terzo episodio la famiglia sarà informata per iscritto.

Art. 4 – Ammonizione scritta

L'ammonizione scritta è irrogata per:

1. recidiva dei comportamenti di cui al punto 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento;
2. mancato rispetto delle disposizioni organizzative dell' istituto;
3. mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela della salute nei locali dell' istituto;
4. comportamenti, non dolosi e senza colpa grave, che procurino danni a persone o cose nell' ambito della struttura scolastica alla scuola e al suo patrimonio.

Ha competenza ad infliggere la sanzione dell'ammonizione scritta il Consiglio di classe su segnalazione del docente della disciplina o del docente coordinatore di classe o del dirigente scolastico.
Dell'irrogazione dell' ammonizione scritta è data comunicazione alla famiglia.

Art. 5 – Allontanamento dall'Istituto (sospensione)
Delle sanzioni al presente articolo va data comunicazione scritta alla famiglia.

E' previsto:

a. l'allontanamento temporaneo dall'istituto fino a 5 giorni;
b. l'allontanamento temporaneo dall'istituto oltre 5 giorni fino ad un massimo di 15 giorni;
c. l'allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni;
d. l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
e. l'allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

L'allontanamento dall'istituto di cui alla lettera "a" è irrogato dal Consiglio di classe per:

1. la recidiva nei comportamenti sanzionati all'art. 4 ai punti 2, 3 e 4
2. per danneggiamento colposo dei beni e delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza;
3. per percosse che non provocano lesioni gravi.

L'allontanamento dalla scuola di cui alla lettera "b" è inflitto dal Consiglio di classe per:

1. la reiterazione dei comportamenti sanzionati in precedenza con l'allontanamento fino a cinque giorni;
2. danneggiamento doloso dei beni e delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza;
3. danneggiamento doloso dei beni personali degli alunni e del personale della scuola.

L'allontanamento dalla scuola di cui alla lettera "c" è irrogato dal Consiglio d'Istituto per:

1. reati penalmente perseguibili, che violano la dignità, la libertà individuale, la coscienza, il credo ed il rispetto della persona umana, come ad esempio nei casi di oltraggio, minaccia, diffamazione, plagio, ingiuria;
2. furto e atti dolosi tali da comportare la sospensione del servizio scolastico, danneggiamento dei documenti e degli atti amministrativi dell'istituzione scolastica;
3. percosse, che provocano lesioni gravi ed ogni situazioni in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'allontanamento di cui alle lettere "d" ed "e" è inflitto dal Consiglio d'Istituto, il quale, considerata la gravità del provvedimento, ha facoltà a suo insindacabile giudizio di acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Docenti, ove ciò non pregiudichi la eventuale necessaria tempestività dell'azione disciplinare.
Il comma 9 bis dell'art. 4 del D.P.R. 249/98, così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2375/07, prevede che nei casi di recidiva nel commettere reati gravi che violano la dignità ed il rispetto della persona umana e comunque siano connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, è comminabile la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato o nei casi meno gravi l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Nel provvedimento con cui viene comminata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato o nei casi meno gravi l'allontanamento fino al termine dell'anno dovranno essere specificate sia le motivazioni dell'adozione del provvedimento sia quelle relative alla non esperibilità degli interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

Art. 6 - Fasi del procedimento disciplinare per infrazioni ricadenti sotto l'art. 4

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari comprese nell'art. 4 si articola nelle seguenti fasi:
Il Dirigente Scolastico esperisce in prima battuta la possibilità di risolvere l'infrazione commessa per via pedagogica e con atti educativi congrui in rapporto all'infrazione stessa. In caso contrario si procede come segue:
1) Contestazione dell'addebito a cura del docente coordinatore o del dirigente scolastico;

2) Richiesta delle ragioni allo studente nei modi previsti dall'art. 6 comma 1 entro tre giorni lavorativi dalla contestazione. Lo studente dovrà esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
3) Decisione da parte dell'organo competente sull'irrogazione della sanzione ai sensi del presente regolamento. La decisione deve essere assunta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle ragioni dello studente
4) Comunicazione ai genitori, al tutore o all'alunno maggiorenne della conclusione del procedimento, che può dar luogo sia all'irrogazione della sanzione sia all'annullamento del procedimento. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla contestazione a pena di decadenza.

Quando è irrogata la sanzione la comunicazione ai genitori, al tutore e all'alunno maggiorenne deve contenere la descrizione del fatto che l'ha determinata, delle motivazioni specifiche, della tipologia e della durata della sanzione stessa, nonché delle modalità di ricorso. La comunicazione deve essere inviata entro 7 giorni lavorativi dall'irrogazione.

Art . 7 – Garanzie e diritto a ricorrere

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti dello/a studente/ssa, se prima non sia stato/a invitato/a ad esporre le proprie ragioni in forma verbale o mediante produzione di memoria scritta.
La forma verbale è sufficiente per la sanzione di cui ai punti "a" e "b" dell'art. 2 del presente Regolamento; la memoria scritta può essere richiesta per la sanzione di cui ai punti "c", "d" ed "e" dell'art. 2 del presente Regolamento.

Avverso le sanzioni disciplinari comminate è ammesso il ricorso, da parte dello/della studente/ssa sanzionato/a, al Comitato di garanzia interno alla scuola, e disciplinato dal presente Regolamento, entro tre giorni dalla comunicazione scritta alla famiglia della sua irrogazione.
Avverso le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. 249/98 e modificato con D.P.R. 237/07, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

Nei periodi di allontanamento temporaneo dalla scuola, non superiori a 15 giorni, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dall'art. 11 c. 8 del DPR 235/07, l'istituzione scolastica provvederà a tenere collegamenti con lo studente e con la famiglia finalizzati a preparare il rientro nella comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove

un percorso di recupero e educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Nei casi di sconsigliato rientro nella comunità scolastica di appartenenza, di cui all'art. 4 comma 10 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dall'art. 1 c. 10 del DPR 237/07, è consentito allo studente di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

Art. 8 –Comitato di garanzia

E' costituito il Comitato di garanzia è composto da 1 studente, 1 docente, 1 genitore, designati all'interno del Consiglio di Istituto, nonché dal DSGA ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Comitato di garanzia decide anche in materia di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 249/98., così come modificato dal DPR 235/07.
Le delibere sono valide se partecipano alla riunione tre membri su quattro, tra cui il rappresentante degli studenti. Il comitato deve assumere una decisione entro il termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 9 – Procedure di patteggiamento e raffreddamento

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
In relazione alle sanzioni dell' ammonizione scritta e dell' allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni e in alternativa a tali sanzioni, è ammesso, qualora nulla osti dal punto di vista della tutela della salute dell'interessato, lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica quali, ad esempio:

- pulizia dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule e dei laboratori;
- pulizia dei muri delle aule, dei corridoi e degli spogliatoi della struttura scolastica;
- pulizia e mantenimento del decoro dell'area esterna di pertinenza dell'istituto;
- supporto al personale docente e non docente nella sistemazione e manutenzione della biblioteca e delle attrezzature giacenti nelle aule speciali;
- collaborazione con il personale docente nelle attività pomeridiane di supporto e recupero delle insufficienze degli alunni delle classi non frequentate dallo studente a cui è stata irrogata la sanzione;
- collaborazione con il personale docente e non docente di sostegno in attività di integrazione degli alunni disabili.

Tali attività, che per i minorenni devono essere autorizzate dai genitori, può essere proposta dallo stesso/a studente/ssa e concordata con il dirigente scolastico o con il Consiglio di classe o d'Istituto secondo le sanzioni di competenza. Gli/le studenti/sse, per un periodo - variabile a seconda delle infrazioni e delle sanzioni - svolgeranno le attività sopra indicate in tempi non coincidenti con quelli della ordinaria attività scolastica.

Art. 10 – Ravvedimento operoso

Lo/la studente/ssa cui sia stata inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta o dell'allontanamento fino a 5 giorni e che per almeno 2 mesi dalla irrogazione abbia mantenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di classe l'annullamento della sanzione.
Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe in via definitiva, dandone comunicazione al Comitato di Garanzia. In caso di annullamento della sanzione, essa non potrà influire sull'attribuzione successiva del voto di condotta.

Art. 11- Danno e risarcimento

Gli atti e i comportamenti che determinano asportazioni, danni o lesioni al patrimonio scolastico sono sanzionati anche con il risarcimento economico da parte del responsabile se maggiorenne o della famiglia se minorenne.
Qualora non si trovi il responsabile, o il gruppo classe, le spese saranno ripartite su tutti gli studenti della sede.

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 15 marzo 2010.